



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 212 del 29/11/2022 ed entrato in vigore il 22/12/2022.

Integrato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 05/03/2024)

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Oggetto e finalità	5
Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni	5
Art. 3 - Vigilanza	6
TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO	6
CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'	6
Art. 4 – Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano	6
Art. 5 - Accattonaggio	7
Art. 6 – Misure a tutela del decoro di particolari luoghi	7
Art. 7 – Articoli pirotecnici	8
Art. 8 – Verniciature e altre attività a contatto con i luoghi pubblici	8
Art. 9 – Trasporto di oggetti pericolosi	8
Art. 10 – Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree	9
Art. 11 - Recinzioni	10
Art. 12 - Amianto	10
Art. 13 - Sgombro della neve	10
Art. 14 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	10
Art. 15 - Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento	11
Art. 16 - Luminarie e cavi elettrici	11
Art. 17 - Aeromodelli e droni	11
CAPO II – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO	11
Art. 18 – Occupazione del suolo	11
Art. 19 - Divieto di campeggio su aree pubbliche o aperte al pubblico	12
Art. 20 – Emissione di esalazione di fumo e polvere	12
Art. 21 – Accensioni di fuochi e barbecue	12
Art. 22 – Verde Pubblico	13
Art. 23 – Verde Privato	13
Art. 24 – Processionaria	14
Art. 25 – Concimazioni	14
Art. 26 – Prodotti fitosanitari e simili	14
Art. 27 – Operazioni di svuotamento e spurgo delle fosse biologiche	16
Art. 28 – Rifiuti	16
Art. 29 – Igiene	17
CAPO III – ATTIVITA', PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE	17
Art. 30 – Inquinamento acustico	17
Art. 31 - Disciplina delle attività rumorose negli abitati, cantieri edili, strade e affini	18
Art. 32 – Installazione e uso di impianti/apparecchiature fonti di disturbo	18
Art. 33 - Strumenti musicali	19
Art. 34 – Allarmi antifurto	19
Art. 35 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine”	19
Art. 36 - Pubblicità fonica	20
Art. 37 – Mestieri girovaghi / Artisti di strada	20
CAPO IV – TUTELA E GESTIONE DEGLI ANIMALI	21
Art. 38 – Modalità di detenzione degli animali	21
Art. 39 – Gestione e benessere degli animali	23
Art. 40 – Attività a scopo di lucro e manifestazioni	23
Art. 41 - Disturbo da parte di animali	23
Art. 42 - Conduzione degli animali in aree pubbliche o aperte al pubblico	24
Art. 43 - Disposizioni eccezionali	24
TITOLO III – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE	25
CAPO I - SANZIONI	25
Art. 44 – Sistema sanzionatorio	25
Art. 45 – Sanzioni	25
CAPO II – PROCEDURA SANZIONI ACCESSORIE	27
Art. 46 – Sanzioni accessorie di immediata attuabilità	27
Art. 47 – Sanzioni accessorie di NON immediata attuabilità	28

TITOLO IV – ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE.....28
 Art. 48 – Abrogazioni.....28
 Art. 49 – Entrata in vigore28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale e la qualità della vita dei cittadini. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune.

2. Il presente Regolamento detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità, quali l'insieme delle precauzioni da adottare per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) convivenza civile, vivibilità, pubblica quiete e pubblico decoro, disciplinando tutti i comportamenti e le situazioni del vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) igiene del suolo pubblico, delle aree aperte ad uso pubblico nonché di quelle private per inconvenienti di carattere igienico sanitario;
- d) tutela dell'ambiente, del verde urbano e del litorale;
- e) tutela della flora e della fauna e degli animali d'affezione in particolare, nel principio di una corretta detenzione degli stessi.

Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Fatta salva la prioritaria applicazione di normativa specifica per ogni materia trattata (normativa comunitaria, nazionale, regionale e regolamentare dell'Ente), nonché l'applicazione della legge penale per ogni fatto costituente reato, il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definisce:

- centro abitato: un'area, individuata dall'Amministrazione comunale e delimitata da apposita segnaletica di inizio e di fine, così come disciplinato dal Codice della Strada;
- regolamento: quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Vigilanza

1. Il compito di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via prioritaria, al Personale del Corpo Polizia Locale di Fano.
2. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate, altresì, da quanti abbiano la qualifica di Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
3. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio provvedimento, può attribuire a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento.

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 4 – Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano

1. Il Comune di Fano riconosce e tutela la libera fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico. A tal fine sono vietati, i seguenti comportamenti:
 - a) immergersi nelle fontane pubbliche, gettarvi oggetti, sostanze o lavarvi animali, indumenti o oggetti (compresi veicoli);
 - b) imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo monumenti, manufatti pubblici o ad uso pubblico (ivi compresi panchine, fontane, giochi, barriere o fioriere), edifici pubblici, o facciate di edifici privati rivolte sulla pubblica via;
 - c) collocare, affiggere o appendere senza autorizzazione del Comune qualsiasi cosa su beni pubblici ovvero su proprietà private visibili dalle strade pubbliche, qualora ne comprometta il decoro;
 - d) praticare giochi di qualsiasi genere sulle piazze nonché sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito (compresi i marciapiedi), qualora possano costituire intralcio, disturbo, o pericolo alle persone;
 - e) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 14 anni di età o il diverso limite di età ivi indicato;
 - f) utilizzare impropriamente impianti ed attrezzature destinate ai giochi inclusivi;
 - g) gettare a terra sul suolo pubblico volantini o simili;
 - h) lavare sul suolo pubblico veicoli, animali o altri oggetti che possono procurare pregiudizio per la nettezza dell'abitato;
 - i) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, gradinate, sotto i portici, in modo da recare intralcio, disturbo, ostruendo le soglie degli ingressi, o comunque compromettendone il decoro ambientale;
 - j) adibire a dimora temporanea veicoli in sosta su aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - k) tagliare legna, esercitare lavorazioni di pietre, metalli e simili attività sui luoghi pubblici;
 - l) riparare veicoli, ad eccezione delle riparazioni di breve durata per guasti di piccole entità e causate da forza maggiore o caso fortuito;

- m) salvo quanto previsto dal Codice della Strada, ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche, nonché lasciare in sosta appoggiare o legare veicoli davanti ai monumenti e alle relative barriere di protezione, rampe di percorsi ciclopeditoni, marciapiedi, inferriate e comunque in tutti quei luoghi ove possano costituire intralcio o disturbo;
- n) espletare funzioni fisiologiche contrarie al decoro (urinare, defecare o altre simili) al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- o) collocare su finestre, balconi, terrazzi e simili, che si affacciano su via pubblica o aperta al pubblico, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- p) effettuare su terrazzi e balconi qualsiasi attività che provochi gocciolamento o rilascio di materiali su area pubblica o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- q) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico, senza ripulire o assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
- r) consumare alimenti e bevande stazionando davanti ai monumenti, agli edifici di culto, agli edifici pubblici e nelle gradinate;
- s) in centro abitato, stendere panni appesi fuori da finestre, balconi, terrazzi e simili, che si affacciano su via pubblica;
- t) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- u) otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature (solide o liquide) nelle caditoie destinate allo scolo delle acque;
- v) spandere o scaricare, su aree pubbliche o private aperte al pubblico, ogni materia solida o liquida.

Art. 5 - Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. E' sempre comunque vietato chiedere denaro o altra utilità, anche come prestazione in cambio di qualunque servizio, compreso il lavaggio dei vetri, il portare o scaricare merce o pacchi o borse nelle intersezioni stradali, nelle zone adiacenti ospedali, luoghi di cura, strutture sanitarie e socio/sanitarie, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali.
3. E' fatto divieto di esibire durante la pratica dell'accattonaggio, gli animali di qualsiasi specie.

Art. 6 – Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Le disposizioni (precetti, sanzioni amministrative pecuniarie e ordine di allontanamento) previste dai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con la Legge 18 aprile

2017 n. 48, si applicano anche nelle seguenti aree, particolarmente interessate da flussi di persone:

- 1) Zona CENTRO STORICO (area interessata da consistenti flussi turistici), come da mappa allegata che costituisce parte integrante del presente Regolamento;
- 2) Zona MARE, nella parte ricompresa tra la ferrovia e il mare, da Fosso Sejore a Ponte Sasso (area interessata da consistenti flussi turistici);
- 3) Scuole, plessi scolastici entro 100 metri dagli ingressi;
- 4) Parchi e giardini comunali entro 100 metri dal perimetro.

Art. 7 – Articoli pirotecnici

1. Salvo specifica autorizzazione, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) Lanciare qualsiasi tipo di lanterne luminose;
- b) Far esplodere mortaretti, fumogeni, pertardi o altri simili articoli pirotecnici:
 - in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, dove si svolgono manifestazioni di qualsiasi tipo;
 - all'interno e nelle vicinanze di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità e strutture similari, uffici pubblici e ricoveri per animali;
 - in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, ove transitano o siano presenti delle persone.

Art. 8 – Verniciature e altre attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. I mezzi a difesa della proprietà ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico, dovranno essere installati o posizionati in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. I lavori eseguiti sugli edifici o loro pertinenze, dovranno essere svolti in modo da non recare molestia né mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 9 – Trasporto di oggetti pericolosi

1. E' fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.
2. E' parimenti vietata l'esposizione incontrollata, su luoghi aperti al pubblico passaggio, di qualsiasi strumento tagliente e/o appuntito.

Art. 10 – Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari ed i concessionari di beni immobili, al fine di garantire la sicurezza, la manutenzione e il decoro urbano, hanno l'obbligo di:
- a) mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, nonché di porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione, l'igiene e la sicurezza urbana;
 - b) relativamente agli immobili o aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, assicurare sempre e comunque la custodia, la manutenzione nonché interventi adeguati atti ad evitare intrusioni, occupazioni abusive, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti, ingresso e stazionamento di animali e fenomeni tali da determinare degrado urbano o situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione, l'igiene e la sicurezza urbana. A tal fine vanno realizzati tutti gli interventi idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà;
 - c) effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti e simili al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile;
 - d) affiggere negli edifici, rendere visibili dalla pubblica via, conservare e mantenere pulite le targhe dei numeri civici;
 - e) affiggere nell'atrio degli stabili un cartello indicante nominativo e indirizzo dell'amministratore condominiale;
 - f) mantenere gli edifici e le gronde in buono stato in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura, ove presente;
 - g) provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, fosse Imhoff e simili;
 - h) mantenere pulite le aree private visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;
 - i) sulle facciate, tetti e pertinenze degli edifici ove stazionino o nidifichino colombi, gabbiani o altra fauna sinantropica indesiderata, i proprietari sono tenuti a effettuare le modifiche strutturali del caso e/o installare metodi di dissuasione rispettosi del benessere degli animali. I metodi di dissuasione e le proposte di modifica strutturale dovranno essere autorizzati preventivamente dagli uffici comunali competenti in materia di edilizia e di tutela della fauna. L'installazione delle reti antintrusione deve essere effettuata in modo da evitare che gli animali possano rimanere impigliati;
 - j) gli stabili in stato di abbandono, prima di essere ristrutturati o demoliti, devono essere sottoposti a preventiva ispezione da parte del proprietario per verificare se siano presenti animali. In caso di esito positivo, l'interessato ne deve dare comunicazione all'ufficio comunale competente in materia di gestione della fauna.
2. I proprietari, i locatari e i concessionari di aree di cantiere o di edifici incompleti, ove le opere realizzate comprendano spazi interrati o che possano determinare comunque ristagno di acqua,

devono essere sempre riempiti con adeguato materiale o prosciugati costantemente in modo da evitare il ristagno.

3. I soggetti di cui al comma 2 dovranno mantenere l'area di cantiere pulita e provvedere al regolare sfalcio dell'erba.

Art. 11 - Recinzioni

1. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti fino all'altezza di metri 2,5.

Art. 12 - Amianto

1. I proprietari/detentori di manufatti ove siano presenti coperture in materiale contenente amianto, al fine di prevenire rischi per la salute derivanti dall'inalazione di fibre di amianto, devono verificare lo stato di conservazione di detto materiale attuando un programma di controllo e manutenzione sulla base di quanto disposto al punto 4 - "Programma di controllo dei materiali in amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e manutenzione" - del D.M. 6 settembre 1994 "*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art.12 comma 2 della legge 257/92*".

2. Devono altresì designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.

3. La relativa documentazione dovrà essere mantenuta a disposizione ed essere esibita su richiesta degli organi accertatori.

Art. 13 - Sgombro della neve

1. Salve diverse disposizioni emanate dall'Ente, la neve rimossa da luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

2. I balconi e i davanzali devono essere sgomberati dalla neve, prima o durante la pulizia della via sottostante e in modo da non arrecare fastidi ai mezzi e ai pedoni che vi circolano.

3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori di edifici di vigilare e segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo di "caduta neve" o di "coni di ghiaccio", con apposizione di cartellonistica ben visibile.

4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Art. 14 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone e animali.

2. Le cave, gli invasi e ogni altro scavo esistenti in luoghi accessibili devono essere opportunamente segnalati e delimitati a tutela della pubblica incolumità.

Art. 15 - Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, ponteggi, pali di sostegno, intelaiature, gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericolo per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, e comunque secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Art. 16 - Luminarie e cavi elettrici

1. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico le luminarie, gli addobbi luminosi e i cavi volanti provvisori per la conduzione dell'energia elettrica possono essere installati solo previa autorizzazione, nel rispetto del Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico, del Codice della Strada e delle normative disciplinanti la materia.
2. Le installazioni di cui al comma precedente devono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone, agli animali e alle cose, e secondo le eventuali prescrizioni imposte dall'Ente.

Art. 17 - Aeromodelli e droni

1. Fermo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, l'utilizzo di aeromodelli e droni, ossia dispositivi aerei a pilotaggio remoto, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o animali o beni.
2. Tale utilizzo è sempre vietato nelle aree ad alta densità abitativa, nei parchi pubblici e sull'intero litorale comunale durante la stagione balneare.

CAPO II – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 18 – Occupazione del suolo

1. In assenza di autorizzazione, in aree pubbliche o private aperte al pubblico transito è vietato qualunque deposito, manomissione, alterazione e occupazione, con qualsiasi oggetto, anche occasionale.
2. Coloro che occupano aree pubbliche o aperte al pubblico avendo ottenuto specifico titolo autorizzativo, devono attenersi alle prescrizioni impartite nel titolo medesimo.
3. I concessionari del suolo hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia o rifiuto e di restituirlo nelle condizioni in cui era prima dell'occupazione.

Art. 19 - Divieto di campeggio su aree pubbliche o aperte al pubblico

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del C.d.S, per ragioni di tutela dell'ambiente nonché di decoro, pulizia e igiene, è fatto divieto di campeggio su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree a tal fine attrezzate e autorizzate.
2. In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale è altresì fatto divieto di sosta, per un periodo superiore a 24 ore, a rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, fatte salve le aree appositamente a tal fine destinate o autorizzate.
3. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni alle presenti norme regolamentari, qualora i trasgressori dopo essere stati portati a conoscenza della presente disposizione non provvedano a rimuovere immediatamente il veicolo in sosta o altro ingombro, gli Agenti ed Ufficiali di P.G. provvederanno alla rimozione d'ufficio del mezzo o ingombro, che sarà trasportato presso una depositaria secondo i modi e le procedure adottate per le rimozioni dei veicoli in sosta d'intralcio. La restituzione del bene rimosso avverrà previo pagamento delle spese dovute.

Art. 20 – Emissione di esalazione di fumo e polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che possano arrecare danno o molestia.
2. Coloro che, nell'espletamento della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica.

Art. 21 – Accensioni di fuochi e barbecue

1. E' vietato accendere fuochi o bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi quelli all'interno dei cantieri edili, nonché polveri e liquidi infiammabili.
2. Dal 15 settembre al 30 giugno di ogni anno, fatto salvo quanto disposto da norme speciali in materia, è consentito bruciare residui vegetali, in modeste quantità, derivanti dalle attività connesse alla conduzione e alla pulizia di terreni, boschi, campi coltivati, orti e giardini, in assenza di vento e quando non ne derivi altrimenti danno, pericolo o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.
3. Ogni fuoco va costantemente presidiato e qualora dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, aperte ad uso pubblico nonché sulle aree private quando, in quest'ultimo caso, possono arrecare nocimento o molestia alle abitazioni vicine, a residenti e avventori. L'uso è consentito nelle sole aree pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3.

Art. 22 – Verde Pubblico

1. Nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aiuole e comunque in tutte le aree verdi pubbliche è vietato:

- a) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti e qualsiasi piantagione, calpestare le aiuole, nonché raccogliere fiori e frutti;
- b) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno;
- c) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle suddette aree;
- d) accamparsi e adibire le panchine a giaciglio;
- e) introdursi o trattenersi oltre gli orari di apertura, ove stabiliti e debitamente segnalati;
- f) in assenza di autorizzazione, sostare o transitare con veicoli;
- g) effettuare interventi non autorizzati che possano modificarne l'assetto e le caratteristiche;
- h) in assenza di autorizzazione, posizionare tavoli, sedie, panchine, cavi o installare pali, impianti pubblicitari e attrezzature di qualsiasi specie e tipologia;
- i) in assenza di autorizzazione, mettere a dimora alberi, arbusti e piante di qualsiasi genere;
- j) sversare liquidi o rifiuti di qualunque genere, salvo acqua per irrigare le piante.

2. E' altresì vietato:

- a) calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
- b) affiggere manifesti e simili o altri mezzi pubblicitari alle piante;
- c) affiggere oggetti di qualsiasi tipo alle piante.

Art. 23 – Verde Privato

1. I proprietari ovvero i detentori a qualsiasi titolo debbono:

- a) curare la pulizia di terreni, cortili, giardini privati e simili, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e potatura delle piante, ove necessario;
- b) provvedere alla potatura di rami e siepi, anche collocati nelle fioriere, che si protendano su area pubblica, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica o comunque invadano le aree pubbliche.

2. Sono consentite sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3.00, al di sopra del marciapiede e a mt. 5.50, se sporgenti sopra la carreggiata, purché non arrechino disturbo alla circolazione.

3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.

4. I rami e comunque i residui delle potature, le foglie e le infiorescenze, devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati o attivare il servizio di raccolta a domicilio detenendoli in area privata fino al ritiro, secondo le disposizioni del regolamento sui rifiuti.

5. Tutti i proprietari e conduttori di terreni, confinanti con le strade comunali e vicinali, fermo restando eventuali specifiche norme, sono tenuti ad eseguire i lavori necessari per la coltivazione

dei campi, evitando che il terreno rimosso o altri materiali vengano ad occupare le pertinenze delle strade, le cunette e i canali di scolo delle acque.

Art. 24 – Processionaria

1. I proprietari di piante di tutte le specie di conifere (in particolare il Pino) radicate nei propri giardini o in aree di proprietà devono effettuare ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, l'ispezione delle piante per individuare la presenza in fase iniziale di "nidi" di processionaria del pino "Thaumetopoea Pityocampa" e, qualora fossero riscontrati, i nidi dovranno immediatamente essere rimossi e distrutti da ditte specializzate.

2. Nel caso in cui la presenza dei nidi sfuggisse alla prima ispezione e fosse riscontrata nelle fasi successive, i proprietari degli alberi interessati hanno l'obbligo di installare intorno ai fusti, ad un'altezza di almeno due metri, trappole a fascia/collare atte a catturare le larve prima della discesa nel terreno e a distruggerle tramite ditte specializzate.

Art. 25 – Concimazioni

1. La concimazione di terreni con sostanze che esalino odori sgradevoli è possibile, a condizione che le stesse siano distribuite con tecniche atte a limitare emissioni odorogene ivi compreso l'interramento immediato del prodotto qualora detta pratica garantisca tale effetto.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari, acque reflue e del digestato, nel territorio del Comune di Fano è consentita se effettuata in conformità alla normativa vigente in materia nonché nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- divieto di spandimento in terreni posti all'interno delle zone di rispetto dei pozzi comunali (a distanza inferiore a 200 metri di raggio dal punto di captazione/derivazione di pozzi ad uso pubblico) nonché quando previsto, all'interno della zona di protezione (PRG);
- divieto di spandimento in terreni posti a distanza inferiore a 50 metri di raggio per pozzi privati utilizzati per scopo potabile;
- divieto di spandimento in terreni posti a distanza inferiore a 30 metri di raggio per pozzi privati utilizzati per uso domestico o irriguo;
- osservanza di una fascia di rispetto di almeno 80 m. da abitazioni e strade, al fine di evitare il diffondersi di odori e/o vapori nauseabondi.

Art. 26 – Prodotti fitosanitari e simili

1. Per prodotti fitosanitari si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1 D.Lgs. 150/2012 " *Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*", i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
 - b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
 - c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
 - d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
 - e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.
2. Al fine di prevenire il cosiddetto “effetto deriva”, sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari:
- a) nelle fasce di rispetto delle sorgenti adibite ad uso potabile ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” nel raggio di 200 metri da pozzi o sorgenti. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite ad uso idropotabile;
 - b) nel raggio di 50 metri dall’area specifica di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2012, nonché dalle civili abitazioni, orti, cortili con piante da frutto e animali, fontane pubbliche, fontanili per abbeveraggio animali;
 - c) in una fascia di rispetto di 50 metri da fossi, canali, corpi idrici in genere e falde affioranti. La distanza dovrà essere misurata dal ciglio di sponda;
 - d) in una fascia di rispetto di 20 metri in prossimità di strade, sentieri cartografati e linee ferroviarie comprese le pertinenze.
3. E’ vietato altresì l’uso di prodotti fitosanitari:
- a) nelle aree specifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 15 del D.Lgs. 150/2012;
 - b) per la manutenzione e ripulitura delle banchine e delle pertinenze delle strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e negli itinerari ciclopeditoni dovendosi, a tal fine, privilegiare l’impiego di metodi fisici e meccanici;
 - c) nelle aree destinate a verde pubblico ove la manutenzione dovrà essere effettuata tramite sfalcio, al fine di garantire l’adeguata manutenzione e funzionalità della copertura vegetale;
 - d) per le piante che si sviluppano su supporti artificiali, come banchine stradali, marciapiedi, lastricati, muretti e vecchie mura, per le quali il controllo dovrà essere effettuato sulla base della conoscenza delle diverse specie – in quanto spesso del tutto prive di effetti negativi sulle strutture che colonizzano – e, laddove necessario, con mezzi meccanici e fisici;
 - e) su vegetazione spontanea e su colture erbacee, arboree e ornamentali durante il periodo di fioritura, ai sensi dell’art. 8 della L.R. Marche n. 33/2012 recante “*Disposizioni regionali in materia di Apicoltura*”;
 - f) in presenza di vento, pioggia, o con suolo bagnato.

4. L'acqua necessaria per eseguire il trattamento con fitosanitari può essere prelevata dai corpi idrici, solamente se si dispone di mezzi aspiranti che siano autonomi e separati dall'attrezzatura irrorante, al fine di evitare il rischio di reflusso del liquido verso la fonte di approvvigionamento.
5. E' vietato disperdere nell'ambiente e nelle fognature le acque di estinzione residue contaminate e i contenitori dei singoli prodotti fitosanitari, nonchè preparare le miscele per i trattamenti in corrispondenza dei punti di approvvigionamento d'acqua pubblici e di strade.
6. E' fatto obbligo di segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari tramite specifiche tabelle da posizionarsi, almeno 24 ore prima, ai margini della zona trattata.
7. Le tabelle dovranno essere posizionate in maniera leggibile dalla strada ed essere di materiale che ne garantisca inalterate le scritture per tutto il tempo in cui devono essere esposte. Esse non possono essere rimosse prima della scadenza del tempo di rientro.
8. Le suddette tabelle dovranno essere di facile lettura e riportare, oltre alle principali informazioni presenti nella scheda di sicurezza del prodotto impiegato, i seguenti dati:
 - a) la dicitura: "Terreno trattato con sostanze IRRITANTI / NOCIVE / TOSSICHE / MOLTO TOSSICHE"
 - b) la data del trattamento;
 - c) il "tempo di rientro", ossia il tempo minimo che deve intercorrere tra il trattamento e il rientro di uomini e animali nell'appezzamento irrorato, senza che questi subiscano danni.
9. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati è vietato lo spargimento di sostanze tossiche, compresi i rodenticidi, i lumachicidi, gli insetticidi, gli erbicidi e i fitofarmaci in genere.
10. Sul perimetro delle aree private ove vengano sparsi insetticidi, erbicidi, lumachicidi, rodenticidi o altre sostanze che possano arrecare danno a persone o animali diversi dal bersaglio, è obbligatorio esporre, almeno 48 ore prima, appositi avvisi ove sia indicato il nome del composto utilizzato.

Art. 27 – Operazioni di svuotamento e spurgo delle fosse biologiche

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri, fosse biologiche o fosse Imhoff devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori.
2. Tali operazioni dovranno eseguirsi in modo da non creare disturbo alle persone, ivi compresi gli avventori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 28 – Rifiuti

1. Fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti, ivi compreso il Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti, è vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti, gettare carte, mozziconi o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico.

Art. 29 – Igiene

1. Per motivi igienico-sanitari sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) nutrire i colombi nelle aree pubbliche e in quelle aperte ad uso pubblico.
 - b) nutrire su suolo pubblico gli animali diversi da quelli d'affezione, a meno che non sia autorizzato dagli uffici comunali competenti;
 - c) gli animali d'affezione vaganti possono essere nutriti a condizione che il punto di alimentazione sia mantenuto pulito e decoroso;
 - d) detenere animali da cortile e/o d'allevamento nei centri abitati. In deroga, qualora le condizioni di detenzione, igienico-sanitarie ed i rapporti con il vicinato lo consentano, tale tipologia di animali può essere detenuta in numero esiguo in aree non densamente abitate e nel rispetto della distanza minima di 20 metri dal confine della proprietà;
 - e) al fine di evitare il proliferare di zanzare, è vietato collocare negli spazi aperti pubblici e privati (compresi i terrazzi), contenitori di qualsiasi natura e dimensione che possano favorire il formarsi di raccolte di acque stagnanti. Qualora fossero necessari, i contenitori debbono essere mantenuti coperti e i sottovasi regolarmente svuotati dall'acqua.

CAPO III – ATTIVITA', PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 30 – Inquinamento acustico

1. Nei centri abitati, fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di inquinamento acustico e quanto previsto dal successivo articolo 31, in assenza di titolo autorizzativo non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività che siano fonti anche potenziali di inquinamento acustico tra le ore 22:00 e le ore 08:00.
2. È in ogni caso vietato disturbare con grida o rumori di ogni genere nelle strade, nelle aree pubbliche, aperte ad uso pubblico nonché nelle aree private confinanti/adiacenti con strada pubblica, con civili abitazioni o edifici destinati alla permanenza di persone.
3. Nelle aree acustiche 3 e 4 (limitatamente al lato monte ferrovia) come individuate da classificazione acustica del territorio comunale (Allegato B0) approvato con delibera consiliare numero 26/2009 è previsto che gli intrattenimenti musicali di qualunque genere, negli esercizi pubblici o aperti al pubblico oppure nelle pertinenze esterne o comunque aperte all'esterno degli ambienti privati, cessino inderogabilmente:
 - Venerdì, Sabato e Prefestivi alle ore 01.00 del giorno successivo;
 - Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Domenica alle 24.00;fermo restando che la soglia massima di emissione sonora non può eccedere limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale.
4. Il suddetto comma 3 non si applica in caso di trattenimento musicale all'interno del locale qualora l'esercente abbia installato all'esterno (in posizione tale da consentire una costante e immediata visione del valore dei decibel rilevati) sistemi certificati di rilevazione delle emissioni sonore e il locale sia munito di idonea insonorizzazione certificata, da allegare alla SCIA per

l'intrattenimento musicale, e tale da impedire l'emissione sonora all'esterno del locale oltre i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo e successivi si applicano anche ai circoli privati, ma non si applicano alle discoteche nonché a tutti gli esercizi sottoposti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo ai sensi degli articoli 68-69 e 80 TULPS.

Art. 31 - Disciplina delle attività rumorose negli abitati, cantieri edili, strade e affini

1. Salvo specifiche deroghe, l'esercizio di attività, professioni e mestieri rumorosi, nonché l'uso delle macchine ed apparecchi rumorosi in tutto il territorio del Comune di Fano, è limitato alle ore di seguito indicate:

- mesi Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
- mesi Marzo, Aprile, Maggio e Ottobre: dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30;
- mesi Giugno, Luglio, Agosto e Settembre: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00.

2. Salvo specifiche deroghe, dal 15 Maggio al 15 Settembre in città, nell'immediata periferia e nelle zone balneari comprese tra la Strada Statale n° 16 e il mare, l'esercizio di attività, professioni e mestieri rumorosi nonché l'uso delle macchine ed apparecchi rumorosi sarà permesso dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Art. 32 – Installazione e uso di impianti/apparecchiature fonti di disturbo

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di disturbo, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni, fatti salvi eventuali maggiori divieti condominiali, non possono farsi funzionare prima delle ore 07:00 e dopo le ore 22:00.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione o luoghi di intrattenimento, fatta salva la specifica disciplina vigente al riguardo.

4. Per quanto attiene all'installazione e mantenimento di apparecchiature tecnologiche (condizionatori, climatizzatori, pompe di calore, ventilatori e simili), le stesse devono garantire il rispetto dei limiti di emissioni sonore e di vibrazioni al fine di evitare il disturbo a terzi.

5. Per l'installazione di impianti/apparecchiature rumorosi, compresi gli impianti di aria condizionata o suscettibili di emissioni quali vibrazioni, calore e simili nonché per l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali e di erogazione dei servizi, in fabbricati destinati anche a civili abitazioni o nelle immediate vicinanze delle stesse a richiesta dell'Amministrazione Comunale

dovrà essere presentata idonea documentazione atta a dimostrare la regolarità della loro installazione e la conformità alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

6. L'Amministrazione Comunale si potrà avvalere di ARPAM per la valutazione della documentazione tecnica presentata nonché per gli accertamenti di rito.

7. Con provvedimento dirigenziale del competente ufficio sono stabilite le modalità per effettuare gli accertamenti sui livelli di rumorosità da parte di ARPAM su istanza di parte, che avverrà previo deposito cauzionale da parte del richiedente l'accertamento che sarà introitato definitivamente qualora non emergano violazioni di legge. In caso contrario, ovvero qualora siano accertate infrazioni, detta somma sarà restituita all'esponente e conseguentemente addebitata al soggetto disturbante attribuendo a quest'ultimo tutti gli oneri relativi all'accertamento oltre alle eventuali sanzioni di legge.

Art. 33 - Strumenti musicali

1. Il soggetto che nella propria abitazione fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali capaci di recare disturbo o molestia al vicinato, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 21:00 alle ore 08:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3. È in ogni caso vietato disturbare con utilizzo di strumenti musicali nelle aree pubbliche, aperte ad uso pubblico nonché nelle aree private confinanti/adiacenti con strada pubblica, con civili abitazioni e/o edifici destinati alla permanenza di persone.

Art. 34 – Allarmi antifurto

1. Le installazioni di apparecchiature di antifurto devono essere conformi alle vigenti disposizioni che tutelano la quiete pubblica da eventuali emissioni irregolari.

2. I sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti.

Art. 35 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine”

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri” per l'allontanamento dei volatili dai terreni nonché dei “cannoni antigrandine”, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni, dagli edifici pubblici, dalle scuole, dagli ospedali, dalle case di cura, dalle comunità e dai ricoveri per animali.

2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

Art. 36 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, è consentita dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 durante i giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 durante le giornate festive.
2. Tale forma di pubblicità è comunque vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi, nei pressi delle scuole durante l'orario delle lezioni e nei pressi degli ospedali, case di cura e strutture assimilate e dei ricoveri per animali.
3. L'effettuazione di pubblicità fonica o di diffusione amplificata di messaggi genericamente intesi a bordo di veicoli, escluse comunicazioni di pubblico interesse, deve avvenire nel pieno rispetto del vigente Codice della Strada.

Art. 37 – Mestieri girovagi / Artisti di strada

1. Ai fini del presente Regolamento per mestiere girovago si intende l'attività manuale o artistica svolta da chiunque, in forma anche non imprenditoriale, al fine di trarne un qualunque profitto. Per artista di strada si intende la libera espressione artistica, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative, musicali, recitative, giochi di abilità, di prestigio, mangiafuoco, saltimbanchi, giocolieri e simili. Lo spettacolo di strada è disciplinato dal DM 23/4/1969 e ss.mm.ii.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) non sostare nella stessa strada o piazza, o strada o piazza contigua, per periodi superiori a sessanta minuti, fermo restando che lo spazio occupato non potrà comunque eccedere la superficie di due metri quadrati;
 - b) non è consentito svolgere tali attività davanti all'entrata delle chiese o di altri edifici di culto, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, di scuole nel periodo delle lezioni, di musei e di sedi delle Istituzioni Pubbliche;
 - c) non è consentito svolgere tali attività tra le ore 24:00 e le ore 09:00 del mattino successivo, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'ufficio competente;
 - d) non può avvenire nella forma del commercio ambulante;
 - e) deve avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato;
 - f) non deve venire impedita o in qualche modo ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, né deve essere impedito l'accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private e deve essere garantita la sicurezza delle persone;
 - g) non deve essere richiesto il pagamento di biglietto o altro corrispettivo; è consentito esclusivamente, al termine dell'esibizione, il passaggio a "cappello", che consente la raccolta di offerte;
 - h) nel corso dello spettacolo di strada è vietato l'utilizzo o l'esposizione di animali di qualsiasi specie.
3. Per quanto riguarda l'attività cosiddetta "dei madonnari", le tecniche di disegno non debbono prevedere l'uso di materiali che possano danneggiare il selciato.

4. E' comunque vietato dipingere sui sagrati delle Chiese e dei luoghi di culto in genere, nei luoghi dedicati alla memoria dei defunti, nei cimiteri e in zone di alto pregio architettonico e ambientale.
5. E' altresì vietata ogni forma di disegni sui muri della città, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione.
6. Nello svolgimento di dette attività non si possono utilizzare impianti di amplificazione sonora di alcun genere e debbono essere osservate le disposizioni dettate dal Comune a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale, nonché gli orari, i luoghi e i periodi eventualmente stabiliti con apposita ordinanza sindacale.
7. E' vietata qualunque forma di attività girovaga riconducibile anche in parte al gioco delle tre carte o campanelle o similare che comporti la vincita di denaro a fronte di alea od abilità manuale.

CAPO IV – TUTELA E GESTIONE DEGLI ANIMALI

Art. 38 – Modalità di detenzione degli animali

1. Fermo restando l'applicazione della normativa specifica in materia di tutela degli animali, è vietato:
 - a) Abbandonare animali sul territorio comunale o lasciarli presso rifugi pubblici o colonie senza l'autorizzazione dell'ufficio comunale preposto;
 - b) Salvo autorizzazione, catturare animali liberi o vaganti che non si trovino in situazioni di pericolo immediato.
2. Le seguenti modalità detentive si applicano a tutti gli animali, fatte salve le norme speciali di rango superiore:
 - a) Gli animali di ogni specie detenuti all'aperto devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie;
 - b) Gli animali diversi dagli uccelli non possono essere tenuti nei balconi, terrazzi o ballatoi senza poter avere costantemente accesso all'interno delle abitazioni di pertinenza;
 - c) È vietato detenere animali in spazi malsani o angusti, o tali da impedire i movimenti e le necessità fisiologiche ed etologiche della specie, nonché privi dell'acqua e del cibo necessari. In particolare dovrà essere sempre consentito di mantenere la posizione eretta e il decubito e dovranno disporre di uno spazio idoneo ove potersi sottrarre alla vista, anche ove detenuti all'interno di gabbie, teche o acquari;
 - d) È vietata la detenzione in gabbia di cani e gatti, con eccezione del trasporto o quando ve ne sia la necessità per motivi di salute certificati da un medico veterinario. E' consentita la detenzione in gabbia durante le esposizioni autorizzate, per un periodo massimo di tre ore consecutive ovvero per un periodo inferiore qualora gli animali mostrino sofferenza;
 - e) È vietata la detenzione promiscua in spazi confinati di animali appartenenti a specie diverse, fra loro incompatibili;
 - f) La corretta custodia e detenzione di animali in spazi privati aperti deve essere effettuata mediante recinzioni che tutelino il benessere degli animali stessi e la sicurezza pubblica;
 - g) I gatti non possono essere detenuti in box, fatte salve particolari situazioni funzionali al loro benessere e debitamente certificate dai Servizi Veterinari;

- h) I cani detenuti all'esterno devono disporre di una cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell'animale, ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno, oltre ad una tettoia di dimensioni adeguate sotto la quale possano ripararsi dal sole e dalle intemperie;
- i) È vietato detenere gli animali legati alla catena o con qualsiasi altro mezzo;
- j) Agli animali d'affezione o da compagnia appartenenti a specie sociali deve essere assicurata la convivenza all'interno del nucleo familiare, oppure deve essere assicurata la convivenza con altri animali della stessa specie. Non è consentito l'isolamento dei singoli individui per mezzo di ostacoli o recinzioni;
- k) Ove consentito, all'interno delle recinzioni, delle gabbie, delle teche e degli acquari in cui vengono detenuti gli animali sia a scopo di autoconsumo che di compagnia, deve essere assicurata la presenza di arricchimenti ambientali, di temperatura e illuminazione confacenti alla specie;
- l) Nell'area di detenzione degli animali deve essere sempre presente acqua pulita in quantità sufficiente e in contenitori idonei alla specie;
- m) L'area adibita alla detenzione degli animali deve essere mantenuta costantemente pulita e libera da materiali che possano costituire pericolo;
- n) La gabbia di animali diversi dagli uccelli deve avere il pavimento non grigliato e deve essere dotata di materiale igienico assorbente idoneo e non dannoso per gli animali;
- o) Le gabbie degli uccelli devono disporre di un numero sufficiente di posatoi e di dimensioni tali da consentire agevolmente lo spostamento in volo dall'uno all'altro. In ogni caso devono avere le seguenti dimensioni minime: se destinate a non più di tre animali adulti, devono essere almeno sei volte più alte, più lunghe e più larghe rispetto alle dimensioni dell'animale più grande ospitato al loro interno, misurato dalla punta del becco alla punta della coda. L'ampiezza della gabbia deve essere maggiorata del 30 per cento per ogni ulteriore animale ospitato. E' altresì d'obbligo un reparto nel quale gli animali possano ritirarsi sottraendosi alla vista;
- p) I pesci devono essere detenuti in acquari di volume minimo di 2 litri per ogni centimetro di lunghezza degli animali ospitati. Gli acquari non devono comunque mai avere una capienza inferiore a 10 litri d'acqua, non devono avere forma sferica o pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario vanno garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- q) E' vietato conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio nonché per la somministrazione, pesci, crostacei e molluschi vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare) al di fuori di adeguati acquari o vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto.

Art. 39 – Gestione e benessere degli animali

1. In presenza di patologie o traumi, gli animali devono essere sottoposti a visite e cure da parte di medici veterinari.
2. E' vietato usare metodi coercitivi fisici o psicologici per l'addestramento, l'addomesticamento o la conduzione degli animali nonché di strumenti che provochino dolore o angoscia come i collari che producono scosse elettriche, i dispositivi "antiabbaio", i collari "a strozzo", le catene, i pungoli e similari.
3. Ad ogni animale deve essere fornito cibo in qualità, frequenza e quantità sufficienti e idonee per la specie e alle condizioni fisiologiche e patologiche di ogni singolo individuo.
4. Negli spazi in cui sono detenuti o esposti gli animali è vietata l'emissione di suoni o luci di intensità tale da causare disagio agli animali.
5. Agli animali deve essere consentito di fruire della luce naturale e dell'alternanza del giorno e della notte, per cui non possono essere detenuti in ambienti oscurati, o illuminati solo da luce artificiale, o sprovvisti di finestre che assicurino altresì adeguato ricambio d'aria.

Art. 40 – Attività a scopo di lucro e manifestazioni

1. La detenzione di animali vivi destinati alla vendita deve essere effettuata nel rispetto della normativa speciale vigente, nonché delle modalità indicate negli articoli precedenti.
2. I rivenditori di animali vivi nei mercati ambulanti e nelle fiere, oltre a rispettare le prescrizioni per la detenzione delle singole specie di cui agli articoli precedenti, dovranno organizzare lo spazio destinato alla vendita in modo da tenere gli animali il più possibile arretrati rispetto alle aree di transito, e dovranno vigilare affinché il pubblico non arrechi loro disturbo, esponendo cartelli con la dicitura "vietato toccare gli animali". Nel caso di mercati che si svolgano in più giorni, quando non sono esposti per la vendita gli animali non possono rimanere chiusi in spazi angusti e non ventilati.
3. E' vietato lo svolgimento di mostre, spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino l'utilizzo di animali con modalità contrarie alle loro caratteristiche etologiche e fisiologiche.
4. E' vietato offrire animali vivi di qualsiasi specie come premio di lotterie o vincite di gare e giochi di qualsivoglia natura.
5. E' vietato usare animali per effettuare fotografie a scopo di lucro.

Art. 41 - Disturbo da parte di animali

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è vietata la detenzione di animali che disturbino, sia di giorno che durante la notte, la pubblica o privata quiete o che possano arrecare danno o molestia alle persone.
2. Qualora vengano segnalate o si accertano situazioni di cui al comma precedente, ne verrà data comunicazione all'ufficio competente in materia di tutela degli animali, per gli accertamenti di competenza, al fine di superare la problematica nel rispetto dell'etologia e della fisiologia dell'animale in questione.

Art. 42 - Conduzione degli animali in aree pubbliche o aperte al pubblico

1. E' vietato lasciare vagare in area pubblica o aperta al pubblico gli animali domestici, da affezione e da compagnia senza il controllo del proprietario o detentore, ad eccezione degli uccelli e dei gatti.
2. Al di fuori delle aree di sgambatura autorizzate, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i conduttori devono mantenere sempre i cani al guinzaglio di m 1,5 e avere a disposizione una museruola da far indossare in caso di necessità.
3. E' vietato condurre gli animali da mezzi di locomozione in movimento.
4. Ai conduttori di cani, con eccezione delle persone non vedenti e delle Forze dell'Ordine, è altresì fatto obbligo di:
 - a) avere al seguito idoneo recipiente contenente acqua per pulire le urine;
 - b) versare l'acqua sulle urine rilasciate dagli animali su tutte le superfici diverse dagli alberi e dal terreno non impermeabilizzato;
 - c) disporre di idonea attrezzatura per la rimozione immediata delle feci;
 - d) raccogliere immediatamente gli escrementi depositati.
5. Per attrezzatura idonea si intende qualsiasi sacchetto impermeabile di dimensioni adeguate a permettere la raccolta degli escrementi e la successiva sigillatura, che dovrà avvenire in modo tale da non consentire alcuna dispersione del contenuto.
6. E' sempre vietato consentire ai cani di defecare o urinare sui giochi per bambini e sul terreno ove questi sono posizionati, per un raggio di almeno 2 metri.
7. E' vietato condurre i cani femmina in periodo estrale negli sgambatoi, sulle spiagge appositamente riservate ai cani durante la stagione balneare, nelle esposizioni, nelle fiere, nei mercati e ovunque vi siano situazioni di affollamento.
8. L'utilizzo degli sgambatoi comunali deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni imposte con apposita ordinanza dirigenziale.

Art. 43 - Disposizioni eccezionali

1. In caso di situazioni e circostanze particolari possono essere determinate con atto autoritativo emanato, secondo i casi dal sindaco o dal dirigente competente in materia di tutela degli animali, ulteriori particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
2. Nelle aree dei parchi o degli altri luoghi ove sono presenti giochi a terra per bambini o infanti può essere fatto divieto di accesso ai cani con apposito provvedimento dirigenziale.

TITOLO III – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE

CAPO I - SANZIONI

Art. 44 – Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
2. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria si applica il Regolamento Comunale di riferimento.
3. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune.

Art. 45 – Sanzioni

1. E' sottoposto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (oltre alla sanzione accessoria, ove prevista ai sensi del successivo comma 4), chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli del presente Regolamento:

- articolo 4;
- articolo 5, comma 1 e comma 2;
- articolo 7;
- articolo 10, comma 1, lettere d), e), f) g), h) e i) e comma 3;
- articolo 12;
- articolo 13;
- articolo 15;
- articolo 16;
- articolo 17;
- articolo 20;
- articolo 21;
- articolo 22;
- articolo 23;
- articolo 27;
- articolo 28;
- articolo 29;
- articolo 32;
- articolo 33;
- articolo 34;
- articolo 36;
- articolo 37;
- articolo 42.

2. E' sottoposto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (oltre alla sanzione accessoria, ove prevista ai sensi del successivo comma 4), chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli del presente Regolamento:

- articolo 5, comma 3;
- articolo 8;
- articolo 9;
- articolo 10, comma 1 lettera c) e j);
- articolo 11;
- articolo 18;
- articolo 19;
- articolo 26;
- articolo 30 commi 1 e 2;
- articolo 31;
- articolo 35;
- articolo 38;
- articolo 39;
- articolo 40;
- articolo 41.

3. E' sottoposto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00 (oltre alla sanzione accessoria, ove prevista ai sensi del successivo comma 4), chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli del presente Regolamento:

- articolo 10 comma 1 lettera a) e lettera b);
- articolo 10 comma 2;
- articolo 14;
- articolo 30 commi 3, 4 e 5.

4. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le violazioni di cui ai seguenti articoli comportano anche la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive o sospensione dell'attività/obbligo di adempiere, secondo la disciplina dettata al Capo II del presente Titolo:

- articolo 4, comma 1 lettera c): ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 4, comma 1 lettera u): ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 4, comma 1 lettera v): ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 5: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;
- articolo 8, comma 1: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;
- articolo 8, comma 2: ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 9: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;
- articolo 10: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;

- articolo 11: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;
- articolo 13 comma 3: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;
- articolo 14: ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 18: ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 19: ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 22, comma 1 lettere h) e i): ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 22, comma 2 lettere b) e c): ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 23: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;
- articolo 24: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;
- articolo 26, commi 6, 7 e 8: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere
- articolo 28: ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 29: ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 30 commi 3, 4 e 5: in caso di seconda violazione accertata nel medesimo anno solare a carico dello stesso esercente, è prevista la sospensione della concessione di suolo pubblico, ove presente, per 10 giorni con provvedimento del SUAP, da adottare entro 10 giorni dalla trasmissione del verbale debitamente notificato. In caso di inottemperanza al provvedimento del SUAP si procederà ai sensi dell'art. 47 comma 2 secondo capoverso del presente Regolamento. In caso di particolare gravità, l'Amministrazione potrà revocare (o non concedere) la concessione di suolo pubblico per l'anno successivo.
- articolo 31: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;
- articolo 38: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;
- articolo 39: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;
- articolo 40: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;
- articolo 42: sospensione dell'attività/obbligo di adempiere.

CAPO II – PROCEDURA SANZIONI ACCESSORIE

Art. 46 – Sanzioni accessorie di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia prevista, oltre alla sanzione pecuniaria, anche una sanzione accessoria, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore/obbligato in solido, menzionando altresì se questa sia di immediata attuabilità. In tale ipotesi l'accertatore darà atto nel verbale medesimo se il trasgressore/obbligato abbia o non abbia ottemperato alla stessa.

2. Nel caso in cui il trasgressore/obbligato rifiuti di adempiere nell'immediatezza, si applica quanto previsto dal successivo articolo 47, comma 2.

Art. 47 – Sanzioni accessorie di NON immediata attuabilità

1. Qualora la sanzione accessoria conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento non sia di immediata attuabilità, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo l'obbligo al trasgressore/obbligato in solido di adempiere entro un termine perentorio proporzionato all'attività da compiersi e alla situazione concreta, non superiore a 30 giorni.
2. Qualora il trasgressore/obbligato in solido non ottemperi entro il termine prefissato a quanto intimato nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 e contestualmente verrà inoltrata richiesta di adozione di un atto autoritativo al competente ufficio comunale. Nel caso di mancata ottemperanza anche di quest'ultimo atto, provvederà, ove possibile, direttamente l'Amministrazione comunale con spese a carico dell'interessato.

TITOLO IV – ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 48 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 12.04.2007, così come integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 23.10.2008.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e cessano di avere efficacia tutti gli atti e i provvedimenti, o parti di essi, in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 49 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge.

ALLEGATO ART. 6 REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

ZONA CENTRO STORICO

PERIMETRO DELL'AREA:

- Via Nazario Sauro (tratto compreso fra via della Fortezza e Viale Buozzi);
- Via Della Fortezza;
- Piazzale Malatesta;
- Via Mura Malatestiane;
- Via F. Cavallotti;
- Viale XII Settembre;
- Viale A. Gramsci;
- Viale B. Buozzi.

Le suddette vie sono anch'esse ricomprese nella zona centro storico.

